

C.O.I.M. s.p.a. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. ORDINI E PREZZO

Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto e dovranno essere trasmessi al Venditore. Tutti gli ordini effettuati per telefono (e tutte le modifiche agli ordini già inoltrati) dovranno essere confermati per iscritto, anche tramite e-mail. Tutti gli ordini inoltrati dall'Acquirente saranno vincolanti per il Venditore solo quando accettati per iscritto da quest'ultimo, con relativa comunicazione all'Acquirente. Il prezzo sarà quello indicato nel listino prezzi del Venditore in vigore alla data dell'ordine; tale prezzo potrà tuttavia essere proporzionalmente modificato dal Venditore, anche dopo la conferma d'ordine, in caso di variazione del prezzo delle materie prime o di qualunque circostanza non prevedibile alla data di emissione del listino prezzi.

2. CONSEGNA

Il Venditore dovrà consegnare i prodotti all'Acquirente in base ad uno degli Incoterms® 2020. Quando la regola Incoterms® 2020 convenuta tra le parti è EXW Offanengo o FCA Offanengo, per "luogo di consegna" dei prodotti deve intendersi la sede secondaria del Venditore sita in Offanengo (CR), via Ricengo 21-23 Italia. Quando la regola Incoterms® 2020 convenuta tra le parti è EXW San Martino in Strada o FCA San Martino in Strada, per "luogo di consegna" dei prodotti deve intendersi la sede secondaria del Venditore sita in San Martino in Strada (LO), via Privata F. De Andrè, 24, Italia. In caso di trasporto internazionale con regola Incoterms® 2020 EXW o FCA, salvo diverso accordo scritto, il Venditore provvederà ad emettere il CMR in nome e per conto dell'Acquirente, sulla base delle istruzioni e dei documenti ricevuti. Indipendentemente dal luogo di consegna dei prodotti, il luogo di adempimento dell'obbligo di pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente è la sede legale del Venditore in Buccinasco (MI), via delle Azalee 19.

3. PASSAGGIO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ

La traslazione del diritto di proprietà dei prodotti venduti dal Venditore all'Acquirente avverrà, in deroga all'art. 1376 c.c., al momento dell'integrale pagamento dei prodotti, ma il passaggio di tutti i rischi in capo all'Acquirente avverrà in base alla regola Incoterms® 2020 concordata. Il Venditore si riserva, in caso di mancato pagamento dei prodotti, il diritto di chiedere la restituzione dei prodotti medesimi a spese dell'Acquirente o di rivenderli a terzi o, in caso di trasformazione degli stessi, di rivendere i prodotti che sono il risultato della trasformazione. Prima del pagamento, l'Acquirente non può cedere a terzi in pegno i prodotti o comunque trasferire a terzi la proprietà dei medesimi.

4. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

L'Acquirente si obbliga ad esaminare i prodotti al momento della consegna e a comunicare per iscritto al Venditore qualunque non conformità rilevata, immediatamente o comunque entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. In ogni caso (a) la mancata comunicazione scritta di qualsiasi non conformità entro il termine tassativo di trenta (30) giorni dalla data di consegna o (b) l'uso dei prodotti forniti, costituiscono una definitiva accettazione dei Prodotti medesimi da parte dell'Acquirente, con conseguente rinuncia al diritto di proporre qualunque reclamo e/o azione. Entro un tempo ragionevole, il Venditore si impegna ad esaminare la fondatezza della denuncia effettuata. I prodotti si considerano conformi anche laddove l'Acquirente segnali una non conformità, qualitativa o quantitativa, di misura non rilevante ed usualmente accettata nella prassi nazionale e/o internazionale del medesimo settore o nei precedenti rapporti

commerciali tra le medesime Parti. Qualora la denuncia effettuata fosse fondata, il Venditore potrà, a propria scelta, offrire all'Acquirente esclusivamente uno dei seguenti rimedi: a) riparazione o sostituzione del prodotto; b) il diritto alla riduzione del prezzo. Il Venditore è esonerato da qualsiasi forma di responsabilità per: a) ogni tipo di danno che il cattivo uso dei prodotti venduti possa cagionare sia all'Acquirente, ai suoi dipendenti, rappresentanti o terzi, b) i danni subiti dai macchinari dell'Acquirente e c) i danni che abbiano patito i clienti dell'Acquirente. È esclusa altresì ogni forma di responsabilità per i c.d. danni indiretti e/o consequenziali. In ogni caso, qualora il Venditore risultasse responsabile alle condizioni di cui alla presente clausola, l'ammontare massimo di danno risarcibile dal Venditore all'Acquirente non potrà essere superiore ad una somma corrispondente al prezzo di vendita del quantitativo di prodotti non conformi.

5. PAGAMENTO

L'Acquirente si obbliga a pagare i prodotti acquistati entro il termine di scadenza indicato nella fattura inviata, rinunciando preventivamente a sollevare qualunque contestazione. L'Acquirente in particolare non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato accettato per iscritto dal Venditore. L'Acquirente si impegna a versare personalmente e direttamente al Venditore qualsiasi somma a quest'ultimo dovuta. Qualora l'Acquirente intenda delegare a terzi l'esecuzione, in tutto o in parte, di un pagamento a favore del Venditore, si impegna ad informarne preventivamente il Venditore e in ogni caso a: 1) verificare l'identità del terzo e che non sia soggetto ad alcuna sanzione o restrizione nazionale o internazionale; 2) garantire che il pagamento si basi su un legittimo rapporto giuridico tra l'Acquirente e il terzo. L'Acquirente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Venditore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole - tra cui reclami, azioni, spese (incluse ragionevoli spese legali), costi, perdite, danni e multe - che possa derivare al Venditore medesimo, ai suoi amministratori, soci, dipendenti, agenti e/o distributori in relazione al pagamento fatto dalla terza parte per conto dell'Acquirente, incluse le violazioni di restrizioni nazionali o internazionali o della vigente normativa antiriciclaggio. In aggiunta agli altri rimedi previsti, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002, vale a dire gli interessi calcolati in base al saggio di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 8 punti percentuali.

6. GARANZIE

Il Venditore garantisce solo la conformità dei prodotti alle specifiche del Venditore, risultanti dal Certificato di Analisi emesso per ciascun lotto di prodotto. L'Acquirente si obbliga a testare i prodotti al fine di verificarne la compatibilità con i propri macchinari e/o processi produttivi e/o l'applicazione prescelta. L'Acquirente sarà l'unico responsabile per l'uso che verrà fatto dei prodotti. Nessuna garanzia viene fornita dal Venditore circa la conformità dei prodotti alle normative - incluse quelle in materia di sicurezza - vigenti nel paese nel quale venisse venduto il prodotto finito, salvo che una tale garanzia fosse specificamente pattuita dalle parti. Tutte le informazioni contenute nella documentazione tecnica e/o di vendita dei prodotti sono state scritte in buona fede; il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riferimento alla correttezza delle stesse per errori commessi in buona fede.

7. RISERVATEZZA

L'Acquirente considererà come segrete e confidenziali e non rileverà a terzi (fatta eccezione per i propri dipendenti coinvolti nell'utilizzo e/o commercializzazione dei prodotti) qualunque informazione, dato, documento, disegno, brevetto, materiale, campione di prodotto, conoscenza, ritrovato - know-how e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, commerciale, finanziaria, amministrativa, economica, relativa alla produzione, all'ambito operativo o al mercato, di proprietà della C.O.I.M. s.p.a. e comunicata all'Acquirente durante il rapporto commerciale, in forma scritta o orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, come qualsiasi informazione scritta, documento e disegno. L'Acquirente si impegna altresì a non utilizzare le suddette informazioni ricevute dal Venditore se non in relazione alla vendita e alla eventuale rivendita dei prodotti. Il presente obbligo di riservatezza rimarrà in vigore per tutta la durata del rapporto commerciale e successivamente per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.

8. CAUSA NON IMPUTABILE

Nessuna delle Parti potrà essere considerata responsabile dell'inadempimento di qualsiasi obbligazione qui assunta per una causa ad essa non imputabile, ai sensi dei principi sanciti nel codice civile. Nel caso di impossibilità non imputabile di adempiere alle proprie obbligazioni dovuta a cause temporanee, la parte colpita dall'evento dovrà:

- (a) comunicare immediatamente all'altra parte, per iscritto, l'impossibilità temporanea, le sue cause ed il prevedibile ritardo;
- (b) continuare a tenere informata l'altra parte sul decorso della situazione;
- (c) cercare di eliminare la causa di impossibilità;
- (d) adempiere immediatamente le proprie obbligazioni non appena la causa di impossibilità viene rimossa.

Nell'ipotesi in cui la causa di impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni durasse più di 6 (sei) mesi, la parte non colpita dall'evento avrà il diritto di recedere dal rapporto commerciale con comunicazione scritta.

9. MODIFICHE

Qualsivoglia modifica alle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà essere debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

10. MANCATO ESERCIZIO DI DIRITTI

Il mancato esercizio ad opera di una delle Parti dei propri diritti o delle proprie facoltà, non potrà essere considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o compromettere la validità degli accordi in essere. Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di fare valere successivamente detti diritti o facoltà.

11. SICUREZZA

Il personale incaricato dall'Acquirente che opera a qualsiasi titolo all'interno degli stabilimenti di Offanengo e di San Martino in Strada (qui di seguito Stabilimenti) sarà tenuto ad utilizzare sempre e correttamente i dispositivi di protezione individuale obbligatori, ossia gli occhiali, l'elmetto protettivo e le scarpe di sicurezza, in aggiunta a tutti quelli connessi ai rischi specifici che l'attività lavorativa eventualmente comporta, nel rispetto delle procedure vigenti all'interno degli Stabilimenti. Ogni qualvolta venga individuato un soggetto sprovvisto dei menzionati dispositivi, verrà applicata una sanzione pecuniaria dell'ammontare di euro 250,00 e, dopo la terza violazione commessa dal medesimo soggetto, a quest'ultimo non sarà più consentito l'ingresso nello stabilimento.

12. PRECEDENTI PATTUZIONI

Le presenti Condizioni Generali di Vendita superano e

sostituiscono tutti i precedenti accordi tra le parti in quanto esse si riferiscano allo stesso oggetto, a meno che tali accordi stabiliscano espressamente che essi non saranno superati e sostituiti dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.

13. INVALIDITÀ PARZIALE

L'invalidità o inefficacia di qualunque clausola delle presenti Condizioni Generali di Vendita non pregiudicherà la validità o efficacia della pattuizione complessiva. L'invalidità o inefficacia di singole clausole in relazione ad un particolare caso non si estende ai casi dissimili.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate dalla legge italiana, per quanto non qui derogato. Qualsiasi convenzione internazionale per la vendita di beni non troverà applicazione. Per qualunque controversia che dovesse insorgere, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

15. COMPORTAMENTO ETICO E RISPETTO DEL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001

L'Acquirente si impegna a rispettare il Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottati da C.O.I.M. s.p.a. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, così come qualunque sua successiva modifica ed integrazione, consultabili sul sito www.coimgroup.com. L'Acquirente accetta che la violazione del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, così come l'avvio di un procedimento penale per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (che L'Acquirente si impegna sin d'ora a comunicare immediatamente a COIM), costituirà inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà determinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., la risoluzione di qualunque rapporto commerciale anche con le altre società del gruppo COIM, nonché l'obbligo di risarcire i danni eventualmente subiti da COIM.

16. AMBITO DI VALIDITÀ

Le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili anche sul sito Internet www.coimgroup.com, si applicano a tutte le forniture effettuate dal Venditore. Si respinge quindi ogni riferimento dell'Acquirente alle proprie condizioni generali di acquisto, anche laddove allegate all'ordine. In ogni caso, la trasmissione di un ordine scritto e/o l'accettazione della consegna dei prodotti da parte dell'Acquirente costituiscono tacita accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, anche laddove non restituite sottoscritte. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Vendita dovrà essere accettata per iscritto dal Venditore.

Luogo e data: _____

L'ACQUIRENTE:

Timbro e firma

Dichiaro di avere letto, ben compreso e accettato, ai sensi dell'art. 1341 c.c., gli articoli nn. 3 (Passaggio del diritto di proprietà), 4 (Accettazione dei prodotti), 5 (Pagamento), 6 (Garanzie), 7 (Riservatezza), 8 (Causa non imputabile), 14 (Legge applicabile e Foro competente), 15 (Comportamento etico e Rispetto del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001), 16 (Ambito di validità) delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

L'ACQUIRENTE:

Timbro e firma